

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2019, n. 8-854

Disciplina per gli uffici della Giunta regionale relativa alle modalità di rilascio di documenti amministrativi e tariffario per il rimborso dei costi sostenuti dall'amministrazione regionale. Revoca D.G.R. n. 39-4814 del 17.12.2001.

A relazione del Presidente Cirio:

Visto l'articolo 22 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

considerato che il "diritto di accesso" si sostanzia nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copie, di atti amministrativi e documenti formati o detenuti dalla Pubblica Amministrazione;

considerato che l'articolo 25, comma 1, della legge n. 241 del 1990, stabilisce che l'esame dei documenti è gratuito e che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura;

considerato che l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'accesso civico generalizzato (cd. FOIA) accanto a quello dell'accesso civico;

posto che, ai sensi del sopra citato articolo 5, l'esercizio del diritto d'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e che il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali;

visto l'art. 19 dello Statuto della Regione Piemonte che disciplina il diritto di accesso dei Consiglieri Regionali alle informazioni ed ai documenti connessi all'attività della Regione;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2018, n. 1-7108 "Disposizioni in materia di accesso civico e di accesso civico generalizzato per le strutture della Giunta Regionale del Piemonte", ed in particolare la Sezione 3 "Accesso civico generalizzato", che al punto 3.13 stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i costi di riproduzione;

ravvisata l'opportunità di giungere a una disciplina omogenea e organica per ciò che concerne la definizione, l'ammontare e le modalità di rimborso dei costi di riproduzione delle copie con riferimento alle diverse tipologie di accesso previsti dall'ordinamento;

ravvisata l'opportunità di compendiare in un unico atto la risposta alle esigenze di attualizzazione della disciplina vigente, operando una nuova articolazione delle modalità di rimborso dei costi di riproduzione delle copie rispetto a quanto previsto e disciplinato dalla precedente D.G.R. n. 39-4814 del 17.12.01 con cui venivano approvate le modalità di rimborso dei costi relativi all'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/1990;

viste le nuove disposizioni previste dal d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) e, in particolare, quelle relative al processo di dematerializzazione dei documenti cartacei in formati digitali;

visto l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”;

vista la Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013”;

vista la circolare n. 2/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

vista la circolare n. 1/2019 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Il Ministro per la Pubblica Amministrazione);

visto il regolamento regionale n. 5 del 29 giugno 2018 recante “Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14). Abrogazione del regolamento regionale 18 dicembre 2013, n. 14” che all’articolo 15 attribuisce alla Giunta regionale il potere di determinare ed aggiornare periodicamente “l’entità dei rimborsi per il rilascio e la spedizione di copie, stabilendo altresì le modalità di effettuazione del rimborso ed il numero massimo di copie il cui rilascio è gratuito”;

dato atto che chiunque ha diritto di fruire gratuitamente di tutti i dati e documenti in formato elettronico o cartaceo, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la ricerca, la riproduzione su supporti materiali e per la spedizione dei dati e dei documenti;

valutati i costi effettivamente sostenuti dall’amministrazione regionale per la ricerca, la riproduzione su supporti materiali e per la spedizione dei dati e dei documenti;

attestato che i costi rientrano nelle spese di funzionamento dell’Ente e non richiedono specifici stanziamenti nel bilancio regionale, e che le entrate sono introitate sul capitolo 31711 del bilancio gestionale 2019-2021; tipologia 3010000 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare la disciplina per gli uffici della Giunta regionale, relativa alle modalità di rilascio di documenti amministrativi ed il tariffario per il rimborso dei costi sostenuti dall’amministrazione, contenuta nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di revocare conseguentemente la DGR n. 39-4814 del 17.12.01 con la quale erano state determinate le modalità di rimborso per l’accesso documentale;
- di dare atto che la presente disciplina non trova applicazione nei confronti dell’accesso esercitato dai Consiglieri Regionali (art. 19 dello Statuto regionale);
- di dare atto che i costi derivanti dalla presente deliberazione rientrano nelle spese di funzionamento dell’Ente e non richiedono specifici stanziamenti nel bilancio regionale, e che le entrate sono introitate sul capitolo 31711 del bilancio gestionale 2019-2021; tipologia 3010000 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti del sito internet della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Allegato A

“Disciplina per gli uffici della Giunta regionale relativa alle modalità di rilascio di documenti amministrativi e tariffario per il rimborso dei costi sostenuti dall'amministrazione”

1. Accesso gratuito a dati e documenti amministrativi

L'amministrazione regionale favorisce l'accesso ai dati e ai documenti amministrativi in formato digitale trasmettendo gratuitamente la documentazione richiesta, attraverso la pubblicazione all'indirizzo <http://comunica.regione.piemonte.it/appsuite>, secondo le modalità indicate, per i funzionari regionali, nel manuale pubblicato nell'Intranet regionale nella sezione “Dematerializzazione e semplificazione” sotto la voce “Trasmissione documentazione per il cittadino”.

L'utilizzo del servizio messo a disposizione garantisce i corretti profili di riservatezza.

La richiesta di accesso alla documentazione amministrativa è altresì soddisfatta mediante l'indicazione, da parte dei funzionari, delle Banche dati e/o di pagine web e di siti ufficiali che permettano la consultazione e la stampa dei documenti richiesti (ad es. atti che vengono pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione; leggi e regolamenti presenti sulla Banca Dati Arianna, documentazione pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale della Regione Piemonte).

2. Rimborso dei costi per il rilascio di copie di dati e documenti in formato cartaceo

Se la richiesta riguarda il rilascio di un numero di copie non superiore alle 20 pagine non è dovuto alcun costo di riproduzione e scansione.

Pertanto i costi di riproduzione e scansione sono addebitati all'istante quando la richiesta è superiore alle 20 pagine¹ ed è dovuto l'intero importo.

Ai fini dell'esenzione dal rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

Per i costi di riproduzione e scansione si applica il seguente tariffario:

Fotocopie o scansione formato A4 bianco e nero	€ 0.20 a pagina
Fotocopie o scansione formato A4 a colori	€ 0.40 a pagina
Fotocopie o scansione con formato superiore ad A4 bianco e nero	€ 0.50 a pagina
Fotocopie o scansione con formato superiore ad A4 a colori	€ 0.70 a pagina

Ai sensi dell' articolo 16 del regolamento regionale 29 giugno 2018 n. 5, recante “Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14). Abrogazione del regolamento regionale 18 dicembre 2013, n. 14”, la richiesta della

¹ Per pagina si intende il foglio composto da 2 facciate.

documentazione in copia autentica prevede l'applicazione e il rimborso dell'imposta di bollo.

3. Rimborso dei costi di ricerca

Sono inoltre dovuti i costi di ricerca secondo quanto di seguito stabilito

Documentazione risalente fino a 5 anni: 0 €

Documentazione risalente oltre 5 e fino a 20 anni: 10 €

Documentazione risalente oltre 20 anni: 15 €

4. Rimborso dei costi di spedizione

Qualora il richiedente domandi che la documentazione sia spedita per posta ordinaria o tramite corriere, deve procedere anticipatamente al rimborso delle spese occorrenti per la spedizione.

5. Rimborso dei costi dei supporti informatici

Per motivi di sicurezza informatica non è consentita la riproduzione su supporti forniti dal privato: le strutture regionali utilizzano esclusivamente supporti informatici forniti dall'amministrazione regionale.

Le operazioni di registrazione/salvataggio dei dati sono svolte esclusivamente dai funzionari regionali

Qualora l'istante richieda che la documentazione sia rilasciata utilizzando dispositivi e supporti informatici deve preventivamente rimborsare la spesa sostenuta dall'amministrazione regionale per l'acquisto del dispositivo o del supporto, che ammonta ad € 5,00.

6. Documenti con particolari caratteristiche

La determinazione dei costi per l'accesso a documenti con caratteristiche tali da non renderne possibile la loro riproduzione e trasmissione con le modalità indicate nei paragrafi 1 e 2, viene effettuata dal Responsabile del procedimento, in relazione ai costi effettivamente sostenuti.

7. Modalità di pagamento

I costi sostenuti dall'amministrazione per garantire l'accesso, come sopra determinati, sono rimborsati dal richiedente utilizzando una delle modalità indicate nella Sezione Diritto di accesso dell'home page del sito istituzionale dell'ente.

La ricevuta del pagamento va consegnata o inviata all'ufficio che gestisce l'istanza prima che vengano riprodotte le copie, nel termine indicato dal Responsabile del procedimento. In caso di mancato pagamento dei costi entro il termine stabilito, si considera che l'istante abbia rinunciato all'accesso.

8. Tutela della riservatezza

Il Responsabile del Procedimento concede l'accesso a dati e documenti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali oscurando i dati personali che risultino sproporzionati, eccedenti e non pertinenti all'oggetto della richiesta di accesso, anche qualora la trasmissione di copia dei documenti avvenga per via telematica.

I dati ed i documenti trasmessi all'istante contengono l'indicazione delle parti omesse.

9. Divieti

Ai sensi dell' articolo 8 del regolamento regionale 5/2018 e del punto 3.13 della sezione 3 della DGR 1-7108 del 29 giugno 2018 recante "Disposizioni in materia di accesso civico e di accesso civico generalizzato per le strutture della Giunta Regionale del Piemonte", è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, riprodurli con strumenti elettronici, fotografarli, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.